



PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 1028 DEL 30/10/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO CE 1013/2006 – PRIMA QUOTA DELLA NOTIFICA GENERALE IT020525
- DEPOSITO GARANZIE FINANZIARIE E RILASCIO DI N.RO 285 DOCUMENTI DI MOVIMENTO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, agli articoli n. 194, comma 6 e n. 196 comma 1 lettera f), individua le Regioni quali Autorità Competenti di spedizione e destinazione ai sensi del richiamato Regolamento 1013/2006.

La Regione Puglia con con l'art. 6 comma 4 della legge regionale 14-06-2007, n. 17 e s.m.i, ha delegato tali funzioni di autorizzazione per l'importazione ed esportazione dei rifiuti alle Province.

Con Determina Dirigenziale n. 578 del 11/07/2019 la Provincia di Taranto, quale Autorità Competente di Spedizione ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CE 1013/2006, la spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui alla notifica generale **IT 020525**, notificatore società **ECO CIS s.r.l.**, con sede in Via delle Cateratte, 66 – Livorno – cod. fisc. 01849790496 (ai sensi dell'art. 2 paragrafo 15 lettera a) punto v), del Regolamento CE 1013/2006), per il trasporto e l'avvio al recupero - operazione R5 presso l'impianto Cement Plant at Vassiliko Zygi Area – Vassiliko, della società Vassiliko Cement Works Public Company Ltd. (Cipro) - dei rifiuti non pericolosi CER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213**; per un quantitativo complessivo di 50.000 tonnellate in n.ro 15 navi, pari a n.ro 1852 movimenti (su ruota); produttore/detentore del rifiuto: società ArcelorMittal Italia spa - cod. fisc. 10354890963 - subentrata a far data dal 1° novembre 2018 ad ILVA spa in Amministrazione Straordinaria nella gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto.

L'Autorità Competente di Destinazione Cipriota “Department of Environment of Cyprus – Nicosia”, con nota n.ro 02.12.017.003,034 datata 14 giugno 2019 ed acquisita al protocollo della Provincia al n. 018643 del 20/06/2019, ha concesso l'autorizzazione con condizioni alla richiamata spedizione transfrontaliera dei rifiuti.

Con nota acquisita al prot. 0029120 del 08/10/2019 il notificatore ECO CIS srl ha comunicato a questa Provincia, nonché all'Autorità Competente di Destinazione (Cipro), quale modifica non

sostanziale, la necessità di inserire il nominativo di un nuovo trasportatore per la tratta in territorio italiano (dal sito del produttore del rifiuto al Porto di Taranto), nella società: Ecologica spa (cod.fisc.: 00411910730) Via per Statte,7050 – Taranto, allegando altresì le relative informazioni previste dal Regolamento CE 1013/2006.

Con nota acquisita al prot. 0030720 del 17/10/2019 il notificatore ECO CIS srl ha quindi richiesto il rilascio dei moduli di movimento 1B, dal n.ro 001 al n.ro 285, quale prima quota della notifica generale IT020525 per complessive 7.700 tonnellate, allegando tra l'altro la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria n. 01.000039923 ed allegato n.1, rilasciata da S2C spa – Roma (cod. fisc: 10887901006) (Isvap 1.00176), emessa in Roma in data 02/10/2019, importo garantito € 8.109.096,88, con durata fino alla ricezione dei certificati di avvenuto corretto smaltimento (art. 2) + 4 mesi (art. 4 comma 3), munita di autentica a cura del notaio in Roma dott. Paolo De Agostini, così come integrata da:
- Appendice n. 01 alla polizza n. 01.000039923 rilasciata da S2C spa, emessa in Milano in data 10/10/2019, di precisazione delle modalità di trasporto dei rifiuti (sfuso) e del computo della garanzia, munita di autentica a cura del notaio in Milano dott. Claudio Caruso;
- attestazione di versamento dei diritti amministrativi, ex DM 370/98, per il rilascio dei moduli di movimento di € 7.229,60 (bonifico);
- copia del certificato corrispondente alla polizza di responsabilità civile della nave da utilizzarsi (2° vettore);

Con ulteriore nota, acquisita al prot. 0030908 del 21/10/2019, il notificatore ha altresì precisato gli estremi della polizza di responsabilità civile del vettore-agenzia per il trasporto navale indicato in notifica (società CIS - Centro Internazionale Spedizioni spa);

La richiamata polizza fideiussoria ed appendice - beneficiario il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Roma) - redatta secondo lo schema stabilito dal D.M. n. 370 del 03/09/1998 a copertura delle responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del Regolamento CEE 259/93, in allegato n.1 e nella successiva appendice n. 1, riporta:

- il richiamo al Regolamento CE 1013/06, che ha sostituito il precedente regolamento CEE n. 259/93,
- l'estensione della medesima garanzia alle spese di deposito, di cui all'articolo 6 comma 1 lettera c) del Regolamento CE 1013/2006 (giusta direttiva di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 13383/QdV/DI/V del 13/06/2008);
- il prospetto di computo delle garanzie finanziarie (aggiornato in ragione della quota parte di notifica IT020525 oggetto di spedizione), ed il richiamo espresso ai moduli di movimento 1B da rilasciarsi (dal n. 1/1852 al n. 285/1852);
- la precisazione delle modalità indicate di trasporto (sfuso) nella tratta dal produttore al Porto di Taranto.

Dalla consultazione delle banche dati IVASS, prot. 0031388 del 24/10/2019, si evince che la S2C spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con sede in Roma (cod. fisc: 10887901006), è iscritta all'albo imprese assicurative aventi sede legale in Italia (Isvap A492S – iscrizione albo imprese n. 1.00176), abilitata all'esercizio nel ramo cauzioni.

Con nota PEC acquisita al prot. 0031198 del 23/10/2019, la S2C spa Assicurazioni, ha confermato la validità ed efficacia della richiamata polizza fideiussoria ed appendice.

Considerato che l'articolo 6 comma 8 del Regolamento CE 1013/2006, in caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, consente di costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.

Verificata la corrispondenza della garanzia prestata agli schemi contrattuali e agli importi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 dal decreto 3 settembre 1998 n. 370 in ragione della quota parte di spedizione della notifica autorizzata.

Verificata la congruità dei diritti amministrativi versati per il rilascio dei moduli di movimento, ai sensi del richiamato decreto 370/98, al netto dei primi cinque trasporti già ricompresi con il rilascio del modulo di notifica.

Considerato che il rilascio delle copie numerate del "documento di movimento per movimenti" 1B, da parte di questa Autorità Competente di Spedizione è subordinata alla verifica della corrispondenza della garanzia finanziaria e al pagamento delle spese/diritti amministrativi per le procedure di notifica e di sorveglianza stabilite dall'allegato 4 al D.M. 370/1998 che eccedano i primi cinque trasporti.

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90, tanto si propone ai fini della presa d'atto delle garanzie finanziarie depositate e al rilascio dei corrispondenti documenti di movimento, e si trasmettono gli atti al Dirigente per gli aspetti di propria competenza ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. e) dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i.

"Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90."

Il responsabile del procedimento
sig. Francesco Dimichele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti il Regolamento CE n. 1013/2006 e il decreto 3 settembre 1998 n. 370;

Visti il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e la legge regionale 14-06-2007, n. 17;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli articoli 107 e 147/bis comma 1, sulle funzioni di competenza dirigenziale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 17;

Visto lo Statuto Provinciale e il vigente Regolamento di organizzazione e delle funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il PEG/PDO/DUP, approvato con Decreto del Presidente n. 94 del 09/09/2019;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che il notificatore (ai sensi dell'art. 2 paragrafo 15 lettera a) punto v), del Regolamento CE 1013/2006) società **ECO CIS s.r.l.**, con sede in Via delle Cateratte, 66 – Livorno – (cod. fisc. 01849790496), in riferimento alla notifica generale **IT020525** - autorizzata dalla Provincia di Taranto con Determina Dirigenziale n. 578 del 11/07/2019 - ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 8 del Regolamento CE 1013/2006 e del decreto 3 settembre 1998 n. 370, ha depositato la seguente garanzia finanziaria:
 - polizza fideiussoria n. 01.000039923 ed allegato n. 1, rilasciati da S2C spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con sede legale in Roma in Piazza Poli, 42 (cod. fisc. 10887901006) emessa in Roma il 02/10/2019, beneficiario il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Roma), importo garantito € 8.109.096,88, con durata fino alla ricezione dei certificati di avvenuto corretto smaltimento (art. 2) + 4 mesi (art. 4 comma 3), così come integrata da: Appendice n.

01 emessa in Milano in data 10/10/2019, di precisazione delle modalità di trasporto dei rifiuti (sfuso) e del computo dell'ammontare della garanzia;

2. di dare atto che la garanzia di cui al punto precedente è redatta secondo lo schema approvato con decreto 3 settembre 1998 n. 370, e riporta il richiamo al Regolamento CE 1013/2006, che ha sostituito il precedente regolamento CEE n. 259/93, nonché estende la medesima garanzia alle spese di deposito, di cui all'articolo 6 comma 1 lettera c) del Regolamento CE 1013/2006 (giusta direttiva di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 13383/QdV/DI/V del 13/06/2008);
3. di ritenere congrua la garanzia di cui al punto precedente, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento CE 1013/2006 e del decreto 3 settembre 1998 n. 370, a copertura di n. 285 trasporti di rifiuti, quale prima quota parte di massimo 7.700 tonnellate della spedizione transfrontaliera di cui alla notifica generale **IT020525**, di rifiuti non pericolosi CER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213**, da effettuarsi con partenza dall'impianto siderurgico di Taranto della società ArcelorMittal Italia spa - cod. fisc. 10354890963 - (subentrata nella gestione a far data dal 1° novembre 2018 ad ILVA spa in Amministrazione Straordinaria), e destinati al recupero (R5) presso l'impianto della: *Cement Plant at Vassiliko Zygi Area – Vassiliko*, della società Vassiliko Cement Works Public Company Ltd. (Cipro);
4. di rilasciare al notificatore società ECO CIS s.r.l. n. 285 moduli di movimento (allegato 1B) IT020525, numerati progressivamente dal **0001/1852** al n. **00285/1852**, timbrati e firmati da questa Autorità di Spedizione;
5. di precisare che la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente potrà essere svincolata solo quando questa Autorità Competente di Spedizione riceverà i certificati di avvenuto corretto recupero debitamente sottoscritti, di cui all'articolo 16, lettera e) del Regolamento CE 1013/2006, relativo all'ultimo trasporto di rifiuti garantito con la citata fideiussione, così come altresì precisato all'articolo 2 delle condizioni generali di polizza, nonché non abbia notificato eventuali richieste di attivazione della garanzia nei successivi quattro mesi, così come precisato al successivo articolo 4 comma 3 delle richiamate condizioni generali di polizza;
6. di dare atto della non essenzialità della modifica proposta dal notificatore di inserimento di un nuovo trasportatore per la tratta in territorio italiano (dal sito del produttore del rifiuto al Porto di Taranto), individuato nella società: Ecologica spa (cod.fisc.: 00411910730) Via per Statte,7050 – Taranto;
7. di precisare che:
 - ogni trasporto dovrà essere accompagnato dal documento di movimento 1-B (di cui al punto 4), compilato dal notificatore ai sensi dell'articolo dell'articolo 16 comma 1 lettera a) del Regolamento CE 1013/2006, unitamente a copia del presente provvedimento, nonché a copia del documento di notifica 1/A e dalle relative autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Competenti di Spedizione (determina 578/2019) e Autorità Competente di Destinazione Cipriota (nota n.ro 02.12.017.003,034 del 14 giugno 2019);
 - i rifiuti dovranno essere trasportati direttamente all'impianto di recupero finale indicato in notifica - non sono ammessi depositi intermedi durante il trasporto;
 - per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori che hanno un'idonea copertura assicurativa, nonché seguito l'itinerario come indicato in notifica; eventuali variazioni dell'itinerario oppure dei vettori di trasporto, nonché qualsiasi modifica rilevante deve essere tempestivamente comunicata a tutte le Autorità Competenti, possibilmente prima dell'inizio del trasporto;
 - il notificatore dovrà assicurarsi che l'impianto di destinazione provveda agli obblighi sanciti dell'articolo 16 del Regolamento CE 1013/2006, lettera d) - conferma scritta in merito al ricevimento dei rifiuti, nonché lettera e) - certificati di avvenuto corretto recupero dei rifiuti;

8. di rammentare che, ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del Regolamento CE 1013/2006 - informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione, almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio - il notificatore dovrà inviare copia firmata del "*Documento di movimento per movimenti*" alle Autorità Competenti interessate e al destinatario, utilizzando per l'Autorità di Spedizione il sistema informatico di raccolta dati (SISPED) introdotto in attuazione al D.M. 22 dicembre 2016;
9. di precisare che l'inosservanza di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Regolamento CE 1013/2006, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
10. di trasmettere copia della presente determinazione al notificatore, all'Autorità Competente di Destinazione "Department of Environment of Cyprus – Nicosia", al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, nonché agli organi di controllo;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
13. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
14. di accertare le entrate dei diritti amministrativi per il rilascio dei moduli di movimento ex D.M. 370/98, come da prospetto che segue sul capitolo di entrata n. 019124 recante "*proventi per rilascio autorizzazioni spedizioni transfrontaliere di rifiuti*", da imputarsi al bilancio 2019, per la somma complessiva di € 7.229,60;
15. di dare atto che, ai fini della pubblica conoscenza, il presente provvedimento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente;
16. di dare atto della non rilevanza del presente provvedimento ai fini del D.Lgs. 33/2013.

verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

capitolo	importo	debitore		
		nominativo	C.F. / P.iva	indirizzo, Cap - Città
019124	€ 7.229,60	ECO CIS s.r.l.,	01849790496	Livorno

Taranto, 30/10/2019

Il Dirigente
CARUCCI ROBERTO